COMUNE DI MAGLIONE (TO)

ORDINANZA N. 13/2015

MACELLAZIONE DI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

VISTO l'art. 13 del R.D. 20.12.28 n. 3298;

VISTA la Circolare Regionale n. 5/ASA del 02.04.1985 e succ.m.i.;

SU PROPOSTA del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4;

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale dal 09 novembre 2015 al 15 aprile 2016. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20.12.1928 n. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso (di almeno 48 ore), alla prenotazione presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 9, telefonando negli orari di ufficio al distretto di appartenenza per comunicare il giorno preferito per la macellazione, che dovrà avvenire di norma dal martedi' al venerdì.

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesto sara' rilasciato esclusivamente dal Veterinario territoriale preposto alla visita sanitaria, in base alle priorita' dell'attivita' istituzionale giornaliera. SEDI DISTRETTUALI

IVREA Tel. 0125/414.441 - 414.442

CUORGNE' Tel. 0124/654121

Il giorno e l'orario della macellazione dovranno quindi essere rigorosamente rispettati, onde evitare disguidi nell'erogazione del servizio, e osservate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate:

- Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
- 2 L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla Legge (es. pistola con proiettile captivo) e la macellazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme igieniche in
- 3 Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria postmortem; tutti gli organi (compresi stomaco ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
- 4 La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per un proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere consumate in loco.
- 5 Il consumo delle carni puo' avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
- 6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/7/04 n. 42-12939) è di Euro 12,00 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'A.S.L. (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore).E' inoltre a carico dell'interessato l'importo dovuto per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico obbligatorio, da versarsi all'Istituto Zooprofilattico di Torino secondo le modalita' stabilite dall'Istituto stesso.

I contravventori alle prescrizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Maglione, 31 ottobre 2015

